

# **CODICE** del **PROCESSO** **TRIBUTARIO**

a cura di  
SARA PIANCASTELLI

  
Neldiritto  
Editore

**2026**  
II edizione

<sup>(1)</sup> art. 55 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, in questa Parte, n. 9.  
<sup>(2)</sup> Articolo modificato dall'articolo 28, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

## 11. Capacità di stare in giudizio. <sup>(1)</sup> — 1.

Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato <sup>(2)</sup>.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio <sup>(2)</sup>.

[3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.] <sup>(3)</sup>.

3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Art. abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'art. 130, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Per la riformulazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'art. 56 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, in questa Parte, n. 9.

<sup>(2)</sup> Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 1), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(3)</sup> Comma sostituito dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 44.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente soppresso dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.

## 12. Assistenza tecnica. <sup>(1)</sup> — 1.

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila

euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;
- d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento della

giustizia tributaria<sup>(5)</sup> che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale<sup>(2)</sup>. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione<sup>(3)</sup>.

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.<sup>(4)</sup>

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio<sup>(A)</sup>.

<sup>(A)</sup> **Art. 182 c.p.c.: "Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.**

**[I]. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi [316, 421].**

**[II]. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione."**

<sup>(1)</sup> **Art. abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'art. 130, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Per la riformulazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'art. 57 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, in questa Parte, n. 9.**

<sup>(2)</sup> **Articolo modificato dall'articolo 69, comma 3, lettera a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, dall'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, dall'articolo 3-bis, comma 9, lettere a) e b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

<sup>(3)</sup> **Periodo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ha inserito le parole "salvo che il conferente apponga la propria firma digitale".**

<sup>(4)</sup> **Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.**

<sup>(5)</sup> **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.**

<sup>(6)</sup> **Comma modificato dall'art. 16, co. 2 bis, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, come convertito, che ha sostituito le parole "Dipartimento delle Finanze".**

### 13. Assistenza tecnica gratuita. — [1. È

assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abilitati l'assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 e successive modificazioni e integrazioni. L'attività gratuita di assistenza tecnica è obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2.

2. È costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni.

4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è esercitata dal presidente della commissione tributaria.]<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Articolo abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

#### 14. Litisconsorzio ed intervento. <sup>(\*)</sup> — 1.

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccettivi nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. <sup>(1)</sup>

<sup>(2)</sup> Art. abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'art. 130, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Per la riformulazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'art. 58 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, in questa Parte, n. 9.

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.

#### 15. Spese del giudizio. <sup>(\*)</sup> — 1.

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. [La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile] <sup>(1)</sup>.

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. <sup>(2)</sup>

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile <sup>(3)(A)</sup>.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al

contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti <sup>(4)</sup>.

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito <sup>(5)</sup>.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili <sup>(6)</sup>.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza <sup>(7)</sup>.

[2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento] <sup>(8)</sup>.

2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione <sup>(9)</sup>.

2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte <sup>(10)</sup>.

<sup>(A)</sup> Art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.: "Responsabilità aggravata. [I]. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

[II]. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

<sup>(1)</sup> Art. abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'art. 130, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. Per la riformulazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'art. 59 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, in questa Parte, n. 9.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(3)</sup> Comma sostituito articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.